

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Hanschmann/Ufficio europeo di polizia (Europol)**

(Causa F-27/09) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)*

(2010/C 288/124)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

*Ricorrente:* Ingo Hanschmann (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente rappresentato dall'avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti W. J. Dammingh e N. D. Dane)

*Convenuto:* Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

**Oggetto**

L'annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa il ricorrente dell'impossibilità di proporgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.

**Dispositivo**

1) *La decisione 12 giugno 2008, con la quale l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato al sig. Hanschmann la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata.*

2) *L'Europol é condannato alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 167 del 18.7.2009, pag. 25.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 giugno 2010 — Kipp/Ufficio europeo di polizia (Europol)**

(Causa F-28/09) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Personale di Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale di Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa)*

(2010/C 288/125)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

*Ricorrente:* Michael Kipp (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente rappresentato dall'avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti W. J. Dammingh e N. D. Dane)

*Convenuto:* Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e D. El Khoury, agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout)

**Oggetto**

L'annullamento della decisione 12 giugno 2008, con la quale si informa il ricorrente dell'impossibilità di proporgli un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009, recante rigetto del reclamo proposto avverso la prima decisione.

**Dispositivo**

1) *La decisione 12 giugno 2008, con la quale l'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato al sig. Kipp la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, è annullata.*

2) *L'Europol é condannato alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 167 del 18.7.2009, pag. 25.